



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **165** del 02/08/2018

Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale di Trani - Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia - n. 1305 del 22.07.2015.

RELAZIONE

Il D.lgs. n. 118/2011, integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/14, ha introdotto una specifica disciplina innovativa in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni, che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73, lett. a) del precitato D.lgs. n. 118/2011 in particolare, dispone che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione Regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, relativo alla rifusione di spese di lite maturati nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 689/81.

Ai sensi del comma 4 del precitato art. 73, il Consiglio Regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, oggetto dell'attuale disegno di legge, sulla scorta degli elementi istruttori e documentali acquisiti dalla competente Sezione Contenzioso Amministrativo, emerge quanto segue:

Il Tribunale di Trani Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia, nella persona della dott.ssa Sandra Moselli, con sentenza n. 1305 del 22.07.2015, ha accolto il ricorso presentato dai sigg. D'Abramo Francesco e Gentile Lucrezia, difesi dall'avv. Serafino Picerno, dichiaratosi distrattario, contro l'ordinanza ingiunzione prot.n.13098 del 13.05.2013 emessa dalla Sezione Contenzioso Amministrativo di Bari.

Con la predetta sentenza Il Tribunale di Trani Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia ha condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite liquidate in €.1435,49, di cui €. 315,74 per anticipazione non imponibili e €.1380,00 per compenso, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa se ed in quanto dovuti, con distrazione in favore dell'avv. Serafino Picerno. Con prefettura l'avv. Serafino Picerno ha quantificato la somma dovuta pari a €. 1.505,49, comprensiva di ogni onere ed imposta.

Dall'esame della documentazione esistente agli atti risulta in maniera inoppugnabile che si tratta di somme dovute dalla Regione Puglia per effetto della predetta sentenza e che, pertanto, si deve procedere, alla liquidazione della somma complessiva di €. 1.505,49 (millecinquecentocinque/49), con imputazione alla **Missione 1 programma 11 titolo 1 Macroaggregato 10 capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali"** del bilancio corrente;

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazioni del Dirigente della Sezione Contenzioso Amministrativo di Bari.

L'Assessore
Avv. Raffaele Piemontese

4

Legge Regionale 2018, n. _____

Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza n. 1305/2015 del 22.07.2015 del Tribunale di Trani Sezione distaccata di Ruvo di Puglia.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118/11)

Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva, n. 242/2016 del 11.08.2016 del Giudice del Tribunale di Trani Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia, dell'importo complessivo di € 1.505,49 da corrispondere in favore dell'avv. Serafino Picerno, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, così come modificato dal D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione alla missione 1 – programma 11 – titolo 1 - capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente.